

PARTE TERZA - ORGANI E ORGANISMI DELLA UILM

Art. 19 ORGANI E ORGANISMI NAZIONALI DELLA UILM

Nella composizione degli organismi si deve tenere conto della effettiva presenza delle donne, al fine di favorire le pari opportunità.

Gli organismi della UILM sono:

- il Congresso;
- l'Assemblea Nazionale;
- il Comitato Direttivo Nazionale;
- la Direzione Nazionale;
- la Segreteria Nazionale;
- il Collegio dei Probiviri;
- il Collegio dei Revisori dei Conti.

TITOLO I

Il Congresso Nazionale

Art. 20 COMPITI

Il Congresso Nazionale è il massimo organo della UILM a cui spettano i poteri deliberativi.

Sono suoi compiti particolari:

- a) esaminare il rendiconto organizzativo e finanziario dell'Organizzazione;
- b) deliberare sull'indirizzo politico che deve seguire l'Organizzazione;
- c) eleggere l'Assemblea Nazionale;
- d) eleggere il Comitato Direttivo Nazionale;
- e) eleggere il Collegio Nazionale dei Probiviri e il Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti;
- f) deliberare sulle modifiche al presente statuto;
- g) eleggere i delegati al Congresso Nazionale della UIL.

Art. 21 CONVOCAZIONE

Il Congresso deve essere tenuto ordinariamente ogni 4 anni ed in via straordinaria ogni qualvolta la sua convocazione sia richiesta da almeno 2/3 dei componenti il Comitato Direttivo Nazionale o almeno 1/3 degli iscritti alla UILM, ovvero per decadenza del Comitato Direttivo Nazionale secondo quanto stabilito dal presente Statuto.

La data, la località e l'ordine del giorno del Congresso vengono fissati dal Comitato Direttivo Nazionale almeno 90 giorni prima. Il Comitato Direttivo Nazionale fissa altresì, di volta in volta, le modalità relative alla partecipazione ed al numero dei delegati in proporzione al numero degli organizzati in regola con il pagamento delle quote associative e dei contributi.

Il Congresso è valido in prima convocazione quando vi siano rappresentati, tramite i delegati, i 2/3 degli iscritti, ed in seconda convocazione quando sia rappresentato 1/3 degli iscritti.

Art. 22 NON CUMULABILITÀ DELLE DELEGHE

Non è ammesso il cumulo delle deleghe.

In caso di impossibilità del delegato effettivo a partecipare al Congresso, subentra il delegato supplente nell'ordine di elezione.

Ogni altro trasferimento di delega potrà avvenire, solo in sede congressuale, verso altro delegato appartenente alla stessa Struttura di elezione.

Non è consentito, in questo caso, il cumulo di più di 2 deleghe.

Art. 23 COMPOSIZIONE

Al Congresso Nazionale partecipano:

- a) con diritto di voto i delegati eletti dai Congressi Provinciali e Regionali;
- b) con il diritto di parola i membri del Comitato Direttivo Nazionale, del Collegio Nazionale dei Probiviri, del Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti, ove non siano stati eletti delegati.

Le modalità di votazione vengono definite di volta in volta dal Comitato Direttivo Nazionale uscente attraverso un regolamento congressuale.

TITOLO II

L'Assemblea Nazionale

Art. 24 DEFINIZIONE E COMPITI

L'Assemblea Nazionale è l'organo di dibattito e di confronto a cui è affidata la verifica della linea politica generale della Organizzazione.

L'Assemblea Nazionale:

- a) fissa gli orientamenti generali sui temi della politica sindacale e delle politiche per il perseguimento delle pari opportunità;
- b) definisce i criteri inerenti ai rapporti interni alla organizzazione, verso la Confederazione e verso le altre

organizzazioni sindacali.

Art. 25 COMPOSIZIONE

L'Assemblea Nazionale è composta da 395 componenti che vengono nominati con voto palese dal Congresso. Esso è formato:

- dai componenti il Comitato Direttivo Nazionale;
- dai rappresentati delle strutture provinciali che non fanno parte del Comitato Direttivo Nazionale;
- da una quota di delegati di fabbrica fino a concorrenza del numero complessivo.

Partecipano di diritto all'Assemblea Nazionale i componenti del Coordinamento Nazionale Quadri.

Art. 26 CONVOCAZIONE

L'Assemblea Nazionale è convocata almeno una volta l'anno dal Comitato Direttivo Nazionale che ne fissa l'Ordine del Giorno.

In via straordinaria può essere convocata su iniziativa motivata della Direzione Nazionale.

TITOLO III

Il Comitato Direttivo Nazionale

Art. 27 DEFINIZIONE E COMPITI

Il Comitato Direttivo Nazionale è l'organo di direzione della UILM che tra un Congresso e l'altro, è responsabile della pratica attuazione dei deliberati del Congresso.

Sono suoi compiti specifici:

- a) convocare il Congresso Nazionale fissandone le modalità di svolgimento;
- b) eleggere al suo interno il Segretario Generale, la Segreteria Nazionale e la Direzione Nazionale;
- c) eleggere al suo interno il Presidente;
- d) eleggere i componenti la commissione organizzativa;
- e) amministrare il patrimonio sociale, attraverso i rendiconti finanziari annuali;
- f) deliberare in materia di contribuzione ordinaria e straordinaria;
- g) decidere le sanzioni disciplinari nei confronti dei suoi componenti.

Art. 28 CONVOCAZIONE

Il Comitato Direttivo Nazionale si riunisce ordinariamente 2 volte l'anno. E' convocato dal Presidente in stretto rapporto con la Segreteria Nazionale che ne fissa la data, la località e l'ordine del giorno almeno 15 giorni prima. In caso di urgenza tale termine può essere ridotto a 5 giorni.

Esso può essere convocato in via straordinaria:

- ogni qualvolta la Segreteria Nazionale o la Direzione Nazionale lo ritengano necessario;
- quando lo richieda 1/3 dei suoi componenti;
- quando lo richieda 1/3 delle strutture Provinciali.

Le riunioni sono valide quando siano presenti almeno la metà più uno dei componenti.

Le deliberazioni sono valide a maggioranza dei voti.

Per le delibere, relative ad elezioni ed alla approvazione dei rendiconti, è necessaria la maggioranza assoluta dei componenti.

Art. 29 COMPOSIZIONE

Il Comitato Direttivo Nazionale è composto da 103 componenti.

Oltre i componenti effettivi, fanno parte di diritto del Comitato Direttivo Nazionale, senza diritto di voto, i componenti del Collegio Nazionale dei Probiviri e del Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti.

Il Comitato Direttivo Nazionale può deliberare sostituzioni di suoi componenti decaduti a qualsiasi titolo; in questo caso le sostituzioni avvengono con i candidati provenienti dalle stesse strutture. Potranno essere effettuate cooptazioni, a maggioranza assoluta dei componenti del Comitato Direttivo Nazionale.

La somma delle sostituzioni e delle cooptazioni non potrà superare il 50%, in tal caso l'organismo decade e si dovrà procedere alla convocazione straordinaria del Congresso.

TITOLO IV

La Direzione Nazionale

Art. 30 DEFINIZIONE E COMPITI

La Direzione Nazionale è l'organismo di verifica della attuazione delle decisioni del Comitato Direttivo Nazionale e ad esso risponde del suo operato.

Sono suoi compiti specifici:

- a) orientare le scelte relative ai rapporti interni e con la UIL;
- b) assicurare il coordinamento della contrattazione e delle decisioni relative ai settori produttivi;
- c) amministrare il patrimonio sociale;
- d) promuovere l'azione disciplinare verso i componenti del Comitato Direttivo Nazionale e decidere sulle gestioni straordinarie delle strutture nei casi previsti dal presente Statuto.

Art. 31 COMPOSIZIONE

La Direzione Nazionale è composta da 23 componenti.

Essa è formata:

- dalla Segreteria Nazionale;
- da componenti proposti dalla Segreteria Nazionale.

Partecipano di diritto ai lavori della Direzione Nazionale:

- il Presidente del Comitato Direttivo Nazionale;
- il Presidente dell'Assemblea Nazionale;
- l'Apparato Nazionale.

Art. 32 CONVOCAZIONE

La Direzione Nazionale è convocata dalla Segreteria Nazionale che ne indica la data, la località, l'ordine del giorno.

TITOLO V

La Commissione Organizzativa Nazionale

Art. 33 DEFINIZIONE E COMPITI

La Commissione Organizzativa è l'organismo di verifica e di controllo del rispetto dei principi di responsabilità patrimoniale delle strutture di Categoria ai vari livelli.

Sono suoi compiti specifici:

- a) le procedure di controllo dell'attività amministrativa delle strutture Provinciali e Regionali ai fini di cui sopra;
- b) in particolare, effettuare tutti i controlli di carattere amministrativo, necessari a garantire l'osservanza degli obblighi di cui ai successivi artt. 60 e 61, anche con poteri ispettivi nei casi di irregolarità emergenti dall'esame dei rendiconti.

Nei casi gravi di violazione, la Commissione potrà agire con carattere d'urgenza ricorrendo al commissariamento ad acta.

Le decisioni saranno comunque sottoposte a ratifica della Direzione Nazionale.

Art. 34 COMPOSIZIONE E CONVOCAZIONE

La Commissione Organizzativa è eletta tra i componenti del Comitato Direttivo Nazionale cui risponde del suo operato.

La Commissione è composta da 10 componenti ed è presieduta dal Segretario Nazionale responsabile dell'Organizzazione.

La Commissione Organizzativa è convocata dalla Segreteria Nazionale o su richiesta di almeno 1/3 dei suoi componenti.

TITOLO VI

Altri Organi e Organismi Nazionali

Art. 35 LA SEGRETERIA NAZIONALE - Composizione e Compiti

La Segreteria Nazionale provvede alla esecuzione delle decisioni del Comitato Direttivo Nazionale; assicura la direzione operativa delle attività dell'Unione Nazionale; delibera sulle questioni che hanno carattere di urgenza e coordina l'iniziativa con i Sindacati Provinciali e Regionali, con le Federazioni Nazionali di altre categorie, con la Confederazione UIL e con i Sindacati Internazionali. La Segreteria convoca il CDN, la Direzione Nazionale, la Commissione Organizzativa.

La Segreteria Nazionale è composta dal Segretario Generale e da un numero di componenti stabilito dal Comitato Direttivo Nazionale.

La Segreteria Nazionale funziona collegialmente e le decisioni possono essere prese a maggioranza. In caso di parità prevale il voto del Segretario Generale.

La Segreteria Nazionale risponde del suo operato al Comitato Direttivo Nazionale.

Art. 36 IL SEGRETARIO GENERALE

Il Segretario Generale coordina i lavori della Segreteria e rappresenta la UILM di fronte a terzi e in giudizio.

Art. 37 IL COLLEGIO NAZIONALE DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei Probiviri si compone di 7 componenti eletti dal Congresso Nazionale.

Non sono eleggibili gli iscritti che abbiano cariche direttive ed esecutive negli organismi Nazionali di categoria. I componenti effettivi del Collegio partecipano, senza diritto di voto, alle riunioni del Comitato Direttivo Nazionale.

Il Collegio elegge al suo interno il Presidente.

Il Collegio è competente ad esaminare:

- in prima istanza i ricorsi presentati, entro il termine di 15 giorni, avverso provvedimenti presi dal Comitato Direttivo Nazionale e dalla Direzione Nazionale;
- in seconda istanza i ricorsi presentati, entro il termine di 15 giorni, avverso i giudizi emessi dai Collegi dei Probiviri delle strutture Provinciali e/o Regionali.

Il Collegio Nazionale dei Probiviri è tenuto ad esprimere, pena la decadenza del provvedimento impugnato, il suo giudizio nel termine perentorio di 30 giorni dalla ricezione del ricorso.

Art. 38 IL COLLEGIO NAZIONALE DEI REVISORI DEI CONTI

Il Collegio dei Revisori dei Conti si compone di 4 componenti eletti dal Congresso.

Il Collegio elegge al suo interno il Presidente.

I componenti effettivi del Collegio dei Revisori dei Conti partecipano senza diritto di voto ai lavori del Comitato Direttivo Nazionale.

I componenti del Collegio non possono rivestire cariche direttive ed esecutive negli Organismi Nazionali.

Il Collegio dei Revisori dei Conti ha il compito di controllare 2 volte l'anno, di norma ogni 6 mesi, ed ogni qualvolta lo ritenga opportuno, i documenti amministrativi e la regolarità di tutte le spese, proponendo alla Segreteria i miglioramenti contabili che ritenga opportuni e segnalando le eventuali deficienze.

Il Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti può disporre, su delibera della Direzione Nazionale, controlli sulla regolarità della amministrazione dei Sindacati Provinciali e Regionali.

Il Collegio presenta altresì al Congresso una relazione sul rendiconto amministrativo e finanziario della UILM nel periodo tra un Congresso e l'altro.

Art. 39 L'APPARATO NAZIONALE

I componenti dell'Apparato Nazionale, in funzione dell'incarico ricoperto e per il tempo di durata dello stesso, partecipano ai lavori del Comitato Direttivo Nazionale e della Direzione Nazionale, sempre che non siano già eletti.

TITOLO VII**Il Sindacato Regionale****Art. 40 ORGANI DEL SINDACATO REGIONALE**

Sono Organi del sindacato Regionale:

- il Congresso;
- il Comitato Direttivo;
- il Comitato Esecutivo;
- la Segreteria;
- il Collegio dei Probiviri;
- il Collegio dei Revisori dei Conti.

Art. 41 IL CONGRESSO REGIONALE - Compiti

Il Congresso:

- a) esamina e discute le attività del Sindacato Regionale sulla base della relazione del Comitato Direttivo uscente;
- b) stabilisce gli indirizzi politici ai quali si dovrà ispirare l'azione futura del Sindacato nell'ambito della Categoria e della Confederazione;
- c) esamina il rendiconto organizzativo e finanziario;
- d) elegge il Comitato Direttivo Regionale;
- e) elegge il Collegio dei Revisori dei Conti;
- f) elegge il Collegio dei Probiviri;
- g) elegge i delegati al Congresso Nazionale UILM;
- h) elegge i delegati al Congresso della Unione Regionale UIL.

Art. 42 IL CONGRESSO REGIONALE - Convocazione

Il Congresso Regionale ha luogo normalmente in preparazione del Congresso Nazionale della UILM e del Congresso della Unione Regionale. Esso può inoltre essere convocato su richiesta di almeno 2/3 dei componenti il Comitato Direttivo Regionale.

Art. 43 IL CONGRESSO REGIONALE - Composizione

Al Congresso Regionale partecipano:

- con diritto di voto tutti i delegati eletti nei Congressi Provinciali;
- con diritto di parola i componenti degli organismi regionali uscenti, ove non siano stati eletti ed i componenti del Comitato Direttivo espressi nell'ambito regionale.

Art. 44 IL COMITATO DIRETTIVO REGIONALE - Compiti

Il Comitato Direttivo Regionale è l'organo di direzione politica tra un Congresso e l'altro.

Sono suoi compiti specifici:

- a) convocare il Congresso Regionale fissandone le modalità di svolgimento;
- b) eleggere al suo interno l'Esecutivo, la Segreteria Regionale ed il Segretario Responsabile;
- c) approvare annualmente i rendiconti;
- d) decidere le sanzioni disciplinari nei confronti dei suoi componenti.

Il Comitato Direttivo Regionale si riunisce almeno due volte l'anno. Esso può essere convocato in via straordinaria quando richiesto da 1/3 dei suoi componenti o 1/3 delle strutture territoriali.

Per le delibere, relative ad elezioni ed all'approvazione dei rendiconti, è necessaria la maggioranza assoluta dei componenti.

Art. 45 IL COMITATO ESECUTIVO

Il Comitato Esecutivo ha il compito di attuare le decisioni del Comitato Direttivo. E' formato da un numero di componenti stabiliti dal Comitato Direttivo.

Partecipano ai lavori del Comitato Esecutivo, con voto consultivo, i componenti dell'apparato Regionale, ove non siano eletti.

Art. 46 LA SEGRETERIA REGIONALE

Il numero dei componenti della Segreteria Regionale è deciso dal Comitato Direttivo, non può essere comunque inferiore a 3 compreso il Segretario Responsabile. Compito della Segreteria è dirigere l'attività del Sindacato Regionale, coordinandola con quella dei Sindacati Provinciali di categoria e dei Sindacati Regionali delle altre categorie e della Unione Regionale.

Art. 47 IL COLLEGIO REGIONALE DEI PROBIVIRI

Il Collegio Regionale dei Probiviri è composto da 3 componenti effettivi e da 3 supplenti ed è eletto dal Congresso.

Elegge al suo interno il Presidente.

Il Collegio Regionale dei Probiviri è l'organo competente ad esaminare in prima istanza, il ricorso, presentato entro 15 giorni, avverso provvedimenti disciplinari presi dal Comitato Direttivo Regionale.

Il Collegio Regionale dei Probiviri è tenuto ad esprimere, pena la decadenza del provvedimento impugnato, il suo giudizio nel termine perentorio di 30 giorni dalla ricezione del ricorso.

I Probiviri non possono ricoprire cariche direttive nel Sindacato Regionale.

Art. 48 IL COLLEGIO REGIONALE DEI REVISORI DEI CONTI

Il Collegio Regionale dei Revisori dei Conti è composto da 3 componenti effettivi e da 3 supplenti ed è eletto dal Congresso.

Elegge al suo interno il Presidente.

Il Collegio provvede almeno ogni anno, ed ogni qualvolta lo ritenga opportuno, al controllo dei libri contabili e ne riferisce al Comitato Direttivo con apposito verbale, che deve essere inviato alla Segreteria Nazionale.

Il Collegio presenta altresì al Congresso una relazione sulla propria attività tra un Congresso e l'altro.

I componenti il Collegio non possono ricoprire cariche direttive nel Sindacato Regionale.

TITOLO VIII**Il Sindacato Provinciale****Art. 49 ORGANI DEL SINDACATO PROVINCIALE**

Sono organi del Sindacato Provinciale:

- il Congresso;
- il Comitato Direttivo;
- il Comitato Esecutivo;
- la Segreteria;
- il Collegio dei Probiviri;
- il Collegio dei Revisori dei Conti.

Art. 50 IL CONGRESSO PROVINCIALE - Compiti

Il Congresso Provinciale:

- a) esamina e discute l'attività del sindacato sulla base della relazione del Comitato Direttivo uscente;
- b) stabilisce gli indirizzi cui si dovrà ispirare l'azione futura del Sindacato, nell'ambito delle scelte di politica sindacale della Categoria e della Confederazione;
- c) esamina il rendiconto organizzativo e finanziario;
- d) elegge il Comitato Direttivo Provinciale;
- e) elegge il Collegio Provinciale dei Revisori dei Conti;
- f) elegge il Collegio Provinciale dei Probiviri;
- g) elegge i delegati al Congresso Regionale ed al Congresso Nazionale;
- h) elegge i delegati al Congresso della Camera Sindacale Provinciale e al Congresso dell'Unione Regionale.

Art. 51 IL CONGRESSO PROVINCIALE - Convocazione

Il Congresso del Sindacato Provinciale ha luogo normalmente in preparazione del Congresso Nazionale della UILM e della Camera Sindacale Provinciale. Esso può inoltre essere convocato in via straordinaria su decisione dei 2/3 dei componenti il Comitato Direttivo, o di 1/3 degli iscritti e, comunque, nell'ipotesi di decadenza del Comitato Direttivo.

Art. 52 IL CONGRESSO PROVINCIALE - Composizione

Al Congresso partecipano:

- con diritto di voto tutti i delegati regolarmente eletti nelle assemblee di fabbrica o di zona sulla base del numero degli iscritti in regola con il pagamento delle quote sindacali;
- con diritto di parola i componenti degli organismi uscenti, ove non siano eletti delegati, ed i componenti del

Direttivo Regionale, dell'assemblea Nazionale eletti nell'ambito territoriale.

Art. 53 IL COMITATO DIRETTIVO PROVINCIALE – Composizione e Compiti

Il Comitato Direttivo del Sindacato Provinciale è l'organo di direzione politica tra un Congresso e l'altro.

Sono suoi compiti specifici:

- a) convocare il Congresso Provinciale fissandone le modalità di svolgimento;
- b) eleggere al suo interno il Comitato Esecutivo, la Segreteria Provinciale ed il Segretario responsabile al quale dovrà essere consegnata copia del presente statuto, che il medesimo dovrà dichiarare di conoscere bene, in particolare con riferimento a quanto disposto dalle norme che disciplinano i limiti del mandato (artt. 60 e 61);
- c) approvare annualmente i rendiconti;
- d) decidere le sanzioni disciplinari nei confronti dei suoi componenti.

Esso si riunisce di norma una volta ogni 2 mesi, e comunque almeno 6 volte l'anno.

Esso può essere convocato in via straordinaria quando richiesto da 1/3 dei suoi componenti.

Le riunioni del Comitato Direttivo sono valide con l'intervento di almeno la metà più uno dei suoi componenti e le sue deliberazioni sono valide a maggioranza dei presenti.

Partecipano alle riunioni del Comitato Direttivo, senza diritto di voto, i componenti eletti del Collegio dei Probiviri e dei Revisori dei Conti.

Art. 54 IL COMITATO ESECUTIVO PROVINCIALE

Di norma a livello territoriale è costituito il Comitato Esecutivo che ha il compito di attuare le decisioni del Comitato Direttivo. Esso è formato da un numero di componenti stabilito dal Comitato Direttivo.

Partecipano ai lavori del Comitato Esecutivo, i componenti dell'apparato Provinciale ove non siano eletti.

Art. 55 LA SEGRETERIA PROVINCIALE

Il numero dei componenti la Segreteria Provinciale è deciso dal Comitato Direttivo, non può essere comunque inferiore a 3 compreso il Segretario Responsabile.

Art. 56 IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei Probiviri del Sindacato Provinciale è composto da 3 componenti effettivi e da 3 supplenti ed è eletto dal Congresso.

Elegge al suo interno il Presidente.

Il Collegio dei Probiviri è l'Organo competente a giudicare in prima istanza, il ricorso, presentato entro 15 giorni avverso provvedimenti disciplinari presi dal Comitato Direttivo.

Il Collegio dei Probiviri è tenuto ad esprimere, pena la decadenza del provvedimento impugnato, il suo giudizio nel termine perentorio di 30 giorni dalla ricezione del ricorso.

I Probiviri non possono ricoprire cariche direttive nel Sindacato Provinciale.

Art. 57 IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Il Collegio dei Revisori dei Conti del Sindacato Provinciale è composto da 3 componenti effettivi e da 3 supplenti ed è eletto dal Congresso.

Elegge al suo interno il Presidente.

Il Collegio provvede almeno ogni anno, ed ogni qualvolta lo ritenga opportuno, a controllare la regolarità dei documenti contabili e ne riferisce al Comitato Direttivo con apposito verbale, che dovrà essere inviato alla Segreteria Nazionale.

Il Collegio presenta altresì al Congresso una relazione sull'attività svolta tra un Congresso e l'altro.

I componenti del Collegio non possono ricoprire cariche direttive nel Sindacato Provinciale.